



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1408

Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

18/12/2022 - 03:16

Indice

1. DDL S. 1408 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1408	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 24/06/2020	10
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 01/07/2020	13
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 21/10/2020	15
1.3.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	17
1.3.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020	18

1. DDL S. 1408 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1408
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

Titolo breve: *Incarichi politici di magistrati*

Iter

21 ottobre 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1408

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alberto Balboni](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Luca Ciriani](#) ([Fdi](#)), [Isabella Rauti](#) ([Fdi](#)), [Stefano Bertacco](#) ([Fdi](#)), [Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#)),
[Giovanbattista Fazzolari](#) ([Fdi](#)), [Antonio Iannone](#) ([Fdi](#)), [Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)),
[Giovanna Petrenga](#) ([Fdi](#)), [Achille Totaro](#) ([Fdi](#)), [Adolfo Urso](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 132 del 11 luglio 2019.

Classificazione TESEO

INELEGGIBILITA' , INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO , MAGISTRATI

Articoli

CANDIDATURE ELETTORALI (Art.1), ELEZIONI POLITICHE (Art.1), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.1), DIVIETI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (Art.1), CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE (Art.1)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Gianclaudio Bressa](#) ([Aut \(SVP-PATTI, UV\)](#)) (dato conto della nomina il 24 giugno 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 24 giugno 2020) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **2^a (Giustizia)** in sede referente l'11 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 228 dell'11 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1408

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1408

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI**, **CIRIANI**, **RAUTI**, **BERTACCO**, **CALANDRINI**, **FAZZOLARI**, **IANNONE**, **LA PIETRA**, **PETRENGA**, **TOTARO** e **URSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2019

Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

Onorevoli Senatori. - Uno dei temi più discussi del, per così dire, problematico e singolare rapporto nel nostro Paese tra politica e giustizia riguarda l'annosa questione della partecipazione diretta dei magistrati alle elezioni politiche e, dunque, le regole che disciplinano l'ingresso dei magistrati in politica, nel duplice aspetto dell'assunzione di cariche pubbliche, elettive e no, e della loro militanza nei partiti politici.

La Costituzione, da una parte, sancisce il diritto del cittadino-magistrato di partecipare alla vita politica direttamente, ai sensi dell'articolo 51, dall'altra garantisce la sua indipendenza esterna funzionale, che è garanzia non solo per il magistrato, ma anche, e soprattutto, per i cittadini che alla magistratura si rivolgono.

Se, però, la Costituzione affida espressamente alla legge la possibilità di limitare il diritto dei magistrati di iscriversi ai partiti politici, nulla dice sulla possibilità di limitare il loro diritto di partecipare attivamente alle elezioni politiche e amministrative o di assumere incarichi di governo a livello nazionale o locale.

La normativa vigente prevede che i magistrati possano candidarsi alle elezioni politiche nazionali ed europee (tranne che nella circoscrizione in cui svolgono o hanno svolto le proprie funzioni) purché si mettano in aspettativa; se non eletti, non possono per cinque anni ritornare a svolgere le loro funzioni nella circoscrizione dove si sono candidati (articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

È prevista, dunque, non un'ineleggibilità assoluta ma una ineleggibilità relativa, in quanto limitata a quella parte del territorio in cui, in ragione della carica pubblica che rivestono, essi potrebbero influenzare il voto degli elettori.

Di contro, in attuazione dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione - secondo cui « si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati... » - ai magistrati è vietata « l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici » (articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).

Si ritiene, quindi, che la partecipazione attiva del magistrato alla politica dei partiti possa in qualche modo ledere la sua indipendenza ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

È evidente la irragionevole contraddittorietà di tale disciplina che, separando aspetti di fatto strettamente collegati, ritiene che ad infrangere l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura sia l'iscrizione ad un partito e non il ricoprire la carica politica o elettiva per la quale lo stesso partito l'ha designato o candidato.

Sembra, cioè, che il magistrato possa perdere la propria aurea d'indipendenza ed imparzialità quando

s'iscrive ad un partito ma non quando assume un incarico elettivo politico grazie al sostegno del partito medesimo.

Una impostazione ancora più irragionevole ove si consideri la possibilità del magistrato, una volta conclusa la sua esperienza politica, di rientrare in servizio (*ex* articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160); come se l'esperienza politica o amministrativa derivante dalla carica elettiva o politica ricoperta non lo abbia politicamente sfiorato, anche se non iscritto o non abbia partecipato in via sistematica all'attività del partito che comunque lo ha candidato.

Il magistrato che si è candidato a favore di una parte politica o, comunque, che si è schierato politicamente, esternando le proprie idee, infatti, può non essere ormai percepito come uomo « di parte », anche nell'esercizio della sua attività professionale? La sua funzione pubblica, se non compromessa sul piano sostanziale, lo è, comunque, sul piano dell'immagine, non apparendo credibili la sua totale indipendenza e imparzialità agli occhi del cittadino.

In merito si è espresso anche il GRECO (Gruppo di stati contro la corruzione), organo di controllo presso il Consiglio d'Europa, che ha osservato che « i magistrati [...] dovrebbero astenersi dallo svolgere attività politica pubblica e la disciplina nazionale dovrebbe limitare in modo netto l'esercizio delle attività politiche dall'esercizio delle proprie funzioni, così da garantire non solo la reale indipendenza dei magistrati, ma anche che essi siano percepiti come tali ».

Si ritiene, dunque, necessaria un'assunzione di responsabilità da parte del legislatore per ristabilire la giusta distanza tra i poteri, principio cardine di un sistema democratico e riportare nel giusto alveo la percezione, oggi più che mai necessaria, dell'imparzialità della magistratura.

L'intervento normativo proposto riguarda tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e prevede che non possano essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative, nazionali e locali. Chi intende candidarsi deve rassegnare dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative.

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono candidarsi, devono rassegnare le dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste e, in ogni caso, non possono essere candidati nella circoscrizione elettorale in cui ricadono per competenza, in tutto o in parte, le sedi o gli uffici giudiziari presso cui prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1408
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

Titolo breve: *Incarichi politici di magistrati*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 9 \(pom.\)](#)

24 giugno 2020

[N. 10 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 182 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 11 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 24/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici*

(1408) BALBONI ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 255, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1408 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno 2020.

Il presidente [BORGHESI](#) comunica che, nell'ambito delle attività conoscitive funzionali all'esame in sede referente (già disposte dagli Uffici di Presidenza integrati), sono pervenuti i contributi scritti del professor Nordio, del professor Pagliari e del professor Miccù, che sono disponibili per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle due Commissioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che è stato assegnato alle Commissioni riunite anche il disegno di legge n. 1408, sul tema degli incarichi politici dei magistrati. Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quello già all'esame delle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convergono.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dà brevemente conto del disegno di legge n. 1408, di iniziativa del senatore Balboni e altri, che si propone - come precisa la relazione - di "ristabilire la

giusta distanza tra i poteri, principio cardine di un sistema democratico e riportare nel giusto alveo la percezione, oggi più che mai necessaria, dell'imparzialità della magistratura".

Nel merito il provvedimento si compone di un solo articolo, il quale prevede che i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari), inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possano essere candidati per le elezioni alle cariche politiche e amministrative (comma 1). Non si tratta, a ben vedere, di una incandidabilità assoluta: infatti il comma 2 dell'articolo unico precisa che i magistrati che intendono candidarsi, devono rassegnare le dimissioni entro trenta giorni dalla data di presentazione delle liste. In ogni caso, questi non possono essere candidati nella circoscrizione elettorale in cui ricadono per competenza, in tutto o in parte, le sedi o gli uffici giudiziari presso cui prestano o hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede un possibile rinvio del termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti, facendo presente che sta per essere presentato un testo di riforma, tra l'altro, del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, da parte del Ministro di giustizia. Caldeggia pertanto una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti di almeno 15 giorni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) non concorda con la richiesta di rinvio della collega. Ritiene il rinvio inutile, dal momento che la proposta di riforma del Consiglio superiore della magistratura, di cui si sente parlare, non impatterà sulla materia del disegno di legge oggetto di esame. Paventa il rischio che un ritardo nella trattazione del testo possa comportare la vanificazione del lavoro finora svolto; il momento è particolarmente delicato per gli equilibri tra politica e magistratura e urge, a suo parere, un intervento tempestivo da parte del legislatore.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) nel merito è d'accordo con il senatore Caliendo in relazione all'importanza dell'intervento legislativo; proprio per rendere il lavoro il più possibile funzionale, insiste nel richiedere un rinvio in modo da poter coordinare l'iniziativa parlamentare con quella governativa.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di esser stato convocato dal Ministro in una riunione avente ad oggetto proprio questo tema. Tuttavia, nell'occasione il Ministro non ha dato rassicurazioni sulla tempistica per la presentazione di questo disegno di legge, che comunque non andrebbe ad impattare sulla materia della incandidabilità dei magistrati. Ricorda inoltre che il rinvio dei termini per la presentazione degli emendamenti è stato già precedentemente concesso.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) insiste con la richiesta di rinvio facendo presente che questa richiesta non ha intenti dilatori: il presidente Ostellari aveva accordato un rinvio in vista dell'imminente presentazione di un disegno di legge governativo sulla materia. Tale atteggiamento ha ingenerato un affidamento circa la concessione del rinvio del termine.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) ricorda di essere stato presente, in rappresentanza delle opposizioni, all'incontro al Ministero sul disegno di legge più volte citato. Tuttavia, ribadisce che tale disegno di legge, qualora dovesse pervenire, non riguarderà la materia che è oggetto dell'odierna disamina.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) propone un breve rinvio ma con l'intesa che, qualora dovesse nel frattempo pervenire il testo di riforma di iniziativa ministeriale, si dovrà disporre un ulteriore rinvio al fine di consentire un coordinamento tra l'iniziativa parlamentare e quella governativa.

Il presidente [BORGHESI](#) propone quindi di rinviare ulteriormente il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di martedì 30 giugno 2020.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [BORGHESI](#) informa che sono pervenuti, nell'ambito delle attività conoscitive funzionali all'esame in sede referente del disegno di legge n. 1075 (già disposte dagli Uffici di Presidenza integrati), contributi scritti che saranno resi disponibili sulle pagine *web* delle Commissioni.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che di concerto con il Presidente della Commissione giustizia verrà definito il calendario delle audizioni in tema di cyberbullismo.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 10 (pom.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 1º LUGLIO 2020
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis

La seduta inizia alle ore 18,25.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici*

(1408) BALBONI ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia che, su richiesta avanzata dalla senatrice D'Angelo, aveva già accordato, di intesa con il presidente Borghesi, una proroga del termine per emendamenti riferito al disegno di legge n. 255 come testo base dell'esame congiunto in titolo, mediante comunicazione ai Gruppi della nuova data del 7 luglio, alle ore 16.

Il sottosegretario GIORGIS annuncia che il Governo, nel predisporre il disegno di legge di riforma del Consiglio superiore della magistratura, intende anche trattare la materia oggetto dei disegni di legge in titolo. L'annuncio è reso affinché le Commissioni riunite, nella loro autonomia, possano trarre le conseguenze in termini di programmazione dei lavori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) prende atto dell'annuncio ed esprime l'auspicio che la parte del disegno di legge recante una delega, di cui il Ministro ha dato notizia nelle consultazioni con le opposizioni, non includa la disciplina dei magistrati in politica, che, attenendo a delicati profili di

ineleggibilità, è coperta da una riserva di legge da intendersi come assoluta.

Il sottosegretario GIORGIS conferma che non tutte le disposizioni del disegno di legge in preparazione recheranno norme di delega, per cui si potrà valutare la richiesta testé avanzata di contemplare un ambito oggetto di previsioni immediatamente precettive.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) lamenta l'assenza di un disegno di legge governativo, che non può fermare i lavori delle Commissioni riunite: invita a procedere oltre nell'esame congiunto, salvo decidere del testo del Governo quando esso arriverà formalmente.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia le tecniche defatigatorie che la maggioranza ha più volte impiegato per non affrontare la tematica in titolo ed invita a non procedere con ulteriori dilazioni.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) suggerisce al Governo la presentazione di un disegno di legge autonomo che affronti la tematica delle sole ineleggibilità dei magistrati, ciò consentirebbe il celere abbinamento con i disegni di legge in titolo, senza rallentarne l'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che spettano al Governo le scelte sull'oggetto e sul perimetro dei propri disegni di legge; da quanto annunciato in questa sede consta soltanto una imminente iniziativa governativa su una tematica solo parzialmente coincidente con quella dei disegni di legge in titolo, per cui sarebbe anche improprio il riferimento all'articolo 51, secondo comma del Regolamento, che presuppone la medesimezza di materia. Purtuttavia, invita le Commissioni riunite a raccogliere l'invito del Governo pronunciandosi, in sede di programmazione dei propri lavori, con l'avvertenza che la ricaduta di un differimento dovrebbe necessariamente riguardare anche il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) contesta la descrizione dell'atteggiamento della maggioranza in termini defatigatori, prospettata dall'opposizione: è semmai intendimento di evitare inutili perdite di tempo quello che, encomiabilmente, ha aspirato l'annuncio del Sottosegretario e che induce la maggioranza a prospettare un differimento dei lavori al 14 luglio prossimo.

Mentre il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) esprime preferenza per l'11 luglio ed il senatore [CRUCIOLI](#) (*M5S*) prefigura una "forchetta" tra i 7 e i 10 giorni per il differimento, la senatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) formalizza la proposta di differimento della trattazione al 14 luglio, dopo il quale - alla luce dell'evento oggi annunciato dal Governo - dovrà essere conseguentemente fissato un nuovo termine per gli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di differimento del seguito dell'esame congiunto al 14 luglio prossimo ma, in proposito, precisa che - con il suo accoglimento - sarebbe conseguentemente prorogato in pari data il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono a maggioranza sulla proposta di differire il seguito dell'esame congiunto al 14 luglio prossimo, prorogando alla medesima data il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 11 (pom.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[PARRINI](#)

indi del Presidente della 2ª Commissione

[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(1408) BALBONI ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente della 2ª Commissione, senatore [OSTELLARI](#), avverte che nello scorso Ufficio di Presidenza integrato è stato fatto presente che il contenuto del disegno di legge n.255, di iniziativa del senatore Caliendo, è parzialmente ricompreso nell'Atto Camera n. 2681, presentato dal Governo alla Camera dei deputati e contenente anche altre previsioni ordinamentali in tema di giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura. Stante l'inizio dei lavori sul predetto disegno di legge da parte della Camera il 14 ottobre scorso, occorre preventivamente valutare se attivare le intese tra i Presidenti delle due Camere o se, invece, limitarsi a proseguire il presente *iter*, magari accordando una riapertura del termine per emendamenti.

La necessità politica, sottesa a questa richiesta, è quella di un'indicazione univoca sul modo di

procedere quando, nelle due Camere, sono stati iniziati esami di disegni di legge il cui oggetto è non solo identico o strettamente connesso, ma anche in rapporto di specialità. Se si mantiene la trattazione della questione a livello politico, la maggioranza si dovrebbe far carico di concertare tra i Gruppi delle due Camere una linea comune di condotta, per i disegni di legge che si collocano nel medesimo rapporto di *species* a *genus*. Una linea comune, per gestire questi casi, è vivamente richiesta, prima di attivare una conflittistica puntiforme o decisioni abdicative determinate da circostanze occasionali.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) difende la necessità di superare gli steccati ideologici e politici ed invita i colleghi a ragionare in termini esclusivamente tecnico-giuridici alla richiesta cerca di una soluzione condivisa, ricordando che il testo in questione era stato già oggetto di attenzione nella precedente legislatura ed aveva ricevuto un consenso quasi unanime. Invita i colleghi al dialogo.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) suggerisce, al contrario, un percorso interpretativo desumibile dall'articolo 51 comma 3 del regolamento del Senato: stante l'inizio della trattazione dell'Atto Camera n. 2681, propone che si conferisca mandato alla Presidenza delle Commissioni riunite di rappresentare alla Presidenza del Senato che tale testo contiene norme strettamente connesse al disegno di legge in titolo, affinché ne sia informata l'altra Camera per raggiungere le possibili intese.

Dopo che i presidenti [PARRINI](#) ed [OSTELLARI](#) si sono dichiarati disponibili, non facendosi osservazioni si intende loro conferito il mandato proposto dal senatore Grasso.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1686) OSTELLARI ed altri. - *Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»*

(1699) FARAONE ed altri. - *Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della presentazione dell'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al resoconto), integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 1686, già assunto a testo base. Avverte anche che i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MODENA](#) (FIBP-UDC), [DE BERTOLDI](#) (Fdi) e [NASTRI](#) (Fdi) hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma al predetto disegno di legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) difende l'emendamento a sua firma, tuttavia rendendosi disponibile a cercare un accordo con i proponenti del disegno di legge. La proposta di legge è, a suo parere, pericolosa perché aumenta il rischio di strumentalizzazioni; alla collettività potrebbe arrivare il messaggio sbagliato secondo cui, in questo paese, la magistratura si atteggia a persecutore giudiziario.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) difende invece il fondamento del disegno di legge ricordando come - quando si è parlato di vittime del terrorismo o della mafia istituendo le relative giornate commemorative - si è sempre fatto ricorso al coinvolgimento dei giovani nelle scuole, conformemente a quanto proposto dall'odierno disegno di legge. Auspica pertanto che il governo dia parere contrario all'emendamento, ricordando che l'obiettivo del disegno di legge è difendere i valori costituzionali dell'imparzialità, della terzietà del giudice, del giusto processo, della presunzione di non

colpevolezza: non si tratta - a suo dire - di un disegno di legge punitivo nei confronti dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) difende la propria contrarietà all'istituzione di una giornata nazionale in difesa delle vittime degli errori giudiziari: soprattutto in un periodo di cui la magistratura è già sotto attacco, agli occhi dell'opinione pubblica, l'istituzione di tale giornata commemorativa finirebbe per indebolire ancora di più questo potere dello Stato.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) interviene condividendo l'opinione espressa dei senatori Crucioli e Mirabelli e paventa il rischio, insito nella costituzione di una giornata contro le vittime degli errori giudiziari, di presentare sotto un'angolatura sbagliata il potere giudiziario, finendo con l'accentuare il contrasto tra cittadini e magistratura.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) condivide l'opinione del senatore Caliendo, ricordando come l'obiettivo del disegno di legge sia solo quello di divulgare il contenuto della Costituzione (articoli 27 e 111) nelle scuole: ciò per consentire alle giovani generazioni di ispirarsi - nella loro vita di cittadini - a tali principi, come si è già fatto attraverso la introduzione delle ore formative di educazione civica. Auspica quindi una approvazione del testo condivisa, perché non crede che tale previsione legislativa possa minare i rapporti tra poteri dello Stato: a minare la fiducia dei cittadini, semmai, è una serie di vicende, di cui hanno parlato le cronache, relative a clamorosi errori giudiziari.

Il relatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) ricorda come esista già nel nostro ordinamento una legge che tutela i danni della ingiusta detenzione, così come c'è già una giornata nazionale della legalità; l'obiettivo del disegno di legge è da inquadrare all'interno di questo perimetro ideologico e culturale, attraverso il tentativo di creare una coscienza nei giovani tesa al rispetto della legalità e della Costituzione. La base dei valori da affermare deve essere l'articolo 111 della Costituzione: valori nei quali si dovrebbe rispecchiare l'intero arco costituzionale a prescindere dall'appartenenza ai gruppi politici. Poiché non vede il rischio che si venga a fomentare uno scontro tra società civile e magistratura, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, esprime parere contrario all'emendamento proposto.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) interviene auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa del disegno di legge, ma dissentendo da ricostruzioni che possano mettere sullo stesso piano le vittime degli errori giudiziari con le vittime del terrorismo o con le vittime della persecuzione del popolo ebraico.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata chiusa ormai la fase procedurale della discussione sull'emendamento 1.1 ed invita a procedere al voto: si tratta di votare un semplice emendamento e poi di giungere alla conclusione dell'iter procedimentale nella giornata odierna.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, paventando il rischio di una delegittimazione della magistratura; ritiene inoltre che - piuttosto di istituire delle giornate celebrative che sarebbero del tutto inutili - bisognerà intervenire semmai sul processo penale.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) difende l'istituzione della giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ricordando, in prima persona, la propria esperienza di vittima di un'ingiusta detenzione: ritiene che tale disegno di legge non si traduca in una delegittimazione della magistratura ma, semmai, ponga un problema nel dibattito pubblico della società civile.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), in sede di dichiarazione di voto, ricorda di aver dato la disponibilità a ragionare su un testo condiviso: difende l'emendamento 1.1, paventando il rischio che, in mancanza, la legge finisca con l'autorizzare nelle scuole un dibattito di tipo eminentemente politico, facendo passare un messaggio sbagliato come quello di una magistratura persecutoria.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) ribadisce la contrarietà all'istituzione di una giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ritenendo che essa si collochi fuori dal tema del rispetto della cultura della legalità. L'oratore paventa anche il rischio che tutto ciò si trasformi nella istituzione di una giornata contro un potere dello Stato. Saremmo in presenza di una precisa responsabilità della politica, che semmai comporta l'obbligo di correggere le storture con strumenti processuali appositamente volti ad evitare il ripetersi degli errori giudiziari; preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) chiarisce di non aver mai chiesto un rinvio, ma di addivenire ad una soluzione concordata tra maggioranza ed opposizione per l'approvazione del testo di legge; tuttavia respinge l'accusa - indirizzata da alcuni colleghi della maggioranza - circa una presunta natura faziosa e strumentale del testo, che si propone solo di diffondere principi costituzionali. Ribadisce come non ci sia alcuna volontà di attaccare la magistratura; pertanto preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.1.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con l'opinione espressa dal senatore Cucca.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.1.

Il [PRESIDENTE](#) annuncia pertanto che il disegno di legge verrà sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, se la Commissione non ha obiezioni in ordine al conferimento del mandato a riferire in Assemblea al relatore da lui designato per la Commissione, cioè il senatore Dal Mas.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con la piena idoneità del relatore designato dal Presidente a proseguire il suo mandato in Assemblea e, condividendo l'opinione espressa dal senatore Cucca, fa presente come non vi fosse alcun intento strumentale nel disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) esprime tranquillità sul fatto che sarà onere della amministrazione scolastica provvedere ad evitare strumentalizzazioni; ricorda l'importanza delle regole della certezza del diritto e della funzione di orientamento della suprema magistratura.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) obietta sull'indicazione del relatore, il quale non ha cercato di cogliere l'apertura al dialogo proveniente dalle forze della maggioranza; pertanto, in considerazione di questa circostanza, dichiara la propria contrarietà al mandato al senatore Dal Mas e chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) dichiara che non ha mai lamentato che nel disegno di legge in titolo vi siano elementi di faziosità, ma semmai ha ravvisato nel dibattito svolto in Commissione molti accenti che confermano i suoi timori su un possibile uso strumentale dell'iniziativa. Prendendo atto del fatto che il relatore non ha cercato la sintesi con lo schieramento politico avversario, preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'indicazione del senatore Dal Mas come relatore in Assemblea.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) denuncia, nell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza, una

palese violazione della correttezza istituzionale ricordando come la prassi della Commissione è stata quella di votare sempre compatti, se non all'unanimità, il mandato al relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale, è approvato a maggioranza il mandato al senatore Dal Mas a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1686, nel testo del proponente, con assorbimento del disegno di legge n. 1699 e con la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) preannuncia la richiesta di procedere allo svolgimento delle necessarie audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone come termine per l'indicazione degli auditi mercoledì 15 luglio alle ore 12.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) auspica che si proceda al più presto all'approvazione del disegno di legge a sua firma, evidenziando come l'insorgenza della pandemia abbia maggiormente aggravato i problemi che il disegno di legge mirava a risolvere. Di ciò potrà agevolmente dare prova lo svolgimento delle audizioni, che dovrebbero riguardare tutte le associazioni professionali interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)

(Seguito dell'esame e sospensione. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto all'esame della Commissione, che è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Sullo schema si è espressa anche la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate «non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi».

Passando al merito dell'atto del Governo, l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione «difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (lettera *a*) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo), con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle

quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera *b*) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è definita la nozione di «parti correlate» - un mero refuso (lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di «misure protettive» (contenuta alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice («disposte dal giudice competente»): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera *d*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione «la fase dell'allerta» con la locuzione «il procedimento di allerta», e dell'espressione «la fase della composizione» con la locuzione «il procedimento di composizione» (lettera *e*) dell'articolo 1 dello schema).

L'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.

L'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi.

L'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali. L'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo.

L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.

L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. L'articolo 11 modifica la disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di

sovraindebitamento. L'articolo 12 interviene poi sulla disciplina del concordato minore.

Gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura; la disposizione modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale.

L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione; essa interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.

L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare interviene, in primo luogo, sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1); si incide, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione.

L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. Gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. L'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 34 modifica, poi, l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

L'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. L'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte

Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. L'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-*bis*, 2409-*bis* e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, mentre l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La relatrice, alla luce delle audizioni e del materiale pervenuto, che necessita di apposita valutazione, preannuncia che a breve presenterà la propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), incaricato seduta stante dal Presidente di svolgere la relazione, illustra il disegno di legge in titolo. Esso, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, all'articolo 3 novella parzialmente la legge 3 aprile 2001, n. 120, la quale, nella sua versione attuale, concerne l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non medico. Le novelle, in primo luogo, estendono l'oggetto ai defibrillatori automatici (l'estensione viene operata anche nel titolo della legge).

Con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento.

La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'[articolo 54 del codice penale](#), in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto

ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.

Quanto agli emendamenti, il 3.1 (Stabile) elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54 appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'[articolo 348 del codice penale](#), in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale.

L'emendamento 3.3 (Rizzotti) affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluenza l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere.

L'emendamento 3.4 (Fregolent) crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi posseda o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento andrebbe espresso un parere contrario poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale. Peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale.

L'emendamento 4.4 (Steger), alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni (oltre che alle società sportive) e agli impianti privati (oltre che quelli pubblici): tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) andrebbe pure espresso un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame: esso quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato nella giornata di ieri - nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 175 in materia di crisi d'impresa, e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1662 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile - è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle 14,25, è ripresa alle ore 19,25

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore Steger, il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato annunciato l'imminente deferimento di un disegno di legge sulla bigenitorialità (A.S. n. 1863), d'iniziativa della senatrice Unterberger. Assegnato in sede referente, esso sarà congiunto con gli altri disegni di legge già proposti nella stessa materia (A.S. nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224) in modo da poter essere incardinato al più presto.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) precisa altresì - d'intesa con la Presidenza della 1a Commissione permanente - che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 255, scade alle ore 17 di martedì 14 luglio 2020.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

La relatrice [D'ANGELO](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) rileva che, ad onta della definizione di "correttivo", il provvedimento in titolo nasce vecchio, essendo superato dall'effetto che la pandemia sta producendo sul devastato panorama delle piccole e medie imprese: ciò dovrebbe suggerire una moratoria nell'approvazione di nuove norme.

Concorda la senatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), secondo cui le audizioni hanno evidenziato alcune proposte non accolte nello schema di parere, in tema di data di approvazione dei bilanci (all'articolo 38), di distinzione tra insolvenza in buona fede e negligenza grave degli amministratori, di continuità aziendale nei concordati preventivi (anche alla luce della disciplina appaltistica), di crediti nelle crisi dei raggruppamenti temporanei di impresa, di liquidazione giudiziale e contratti pubblici. Tutto ciò richiederebbe un minimo di attenzione in più, rispetto al parere proposto, pena l'impossibilità di corrispondere alle esigenze dei reali destinatari del provvedimento.

Replica agli intervenuti la relatrice [D'ANGELO](#) (M5S), secondo cui l'insolvenza in buona fede è già oggetto di valutazione appropriata nella normativa; quanto alle proposte emendative, il loro dettaglio non compete ad una sede consultiva, ma si dichiara fiduciosa che le esigenze ad essa sottese saranno tenute in debito conto dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI dichiara che il Governo è attento alle sensibilità espresse nel dibattito, ma il provvedimento in titolo reca correzioni richieste dal mondo delle imprese e da un'apposita iniziativa parlamentare, per cui non si può ulteriormente attendere. Peraltro, il decreto-legge in via di approvazione alla Camera dei deputati in tema di rilancio reca varie disposizioni di proroga, talvolta di un arco temporale superiore all'anno, per cui ci sarà abbondante possibilità di operare - per approssimazioni successive - alla luce delle necessità del tessuto imprenditoriale nelle attuali emergenze.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare che non voterà a favorevole della proposta della relatrice, dichiara che l'analisi in essa contenuta è inadeguata all'incidenza reale che la disciplina proposta ha sull'ambito giudiziario e sul mondo imprenditoriale; prende atto anzi della presenza di proroghe già nel decreto-legge "rilancio", con cui si dilata l'entrata in vigore del provvedimento che, in questa sede, al contrario si approva velocemente e senza un reale approfondimento.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) propone lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti 3.1 e 3.3, contrario sugli emendamenti 3.4 e 4.4.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene sullo schema di parere proposto dal senatore Grasso.

La seduta termina alle ore 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato "decreto";

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorandone nel complesso la portata e la coerenza normativa;

appaiono comunque opportune alcune modifiche al testo del decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della

crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:

appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

la bozza di Decreto correttivo - dopo aver sostituito nella fase esecutiva della ristrutturazione - il rendiconto dell'O.C.C. con una relazione finale, ha ommesso intervenire sul comma 4 dell'art. 72 (relativo al termine ultimo per formulare la richiesta di revoca) il quale conserva ancora il riferimento al rendiconto: appare opportuno intervenire sulla norma da ultimo citata in modo da armonizzare la disciplina sostituendo il riferimento al rendiconto con quello alla relazione finale;

la bozza di Decreto correttivo interviene sulla disciplina delle patologie del concordato minore, eliminando l'istituto della risoluzione del concordato e conservando la sola revoca dell'omologazione, ma non interviene sull'articolo 83, comma 1, il quale contiene ancora il riferimento alla risoluzione; appare opportuno intervenire sull'articolo 83, eliminando il riferimento alla risoluzione; l'articolo 40 della bozza di decreto contiene modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari e, con riferimento alle società per azioni, viene ad eliminare dagli articoli 2380-bis e 2409-novies la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori, rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico; detta modifica rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori e, oltre a esulare dall'oggetto della delega, appare in contrasto con una delle opzioni fondamentali della riforma del diritto societario; appare, quindi, opportuno conservare negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; l'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
- b) all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;
- c) all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;
- d) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;
- e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla

compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,

premessi che:

con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento. La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo; quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. In base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione;

esprime parere favorevole sul testo.

Quanto agli emendamenti:

- sul 3.1 (Stabile)

che elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54

appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale, esprime parere non ostativo;

- sul 3.3 (Rizzotti)

che affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluyente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere,

esprime parere non ostativo;

- sul 3.4 (Fregolent)

che crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possieda o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale, peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale,

esprime parere contrario

- sul 4.4 (Steger)

che alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni oltre che alle società sportive e agli impianti privati oltre che quelli pubblici tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) la Commissione esprime un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo, esprime parere contrario.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1686](#)

Art. 1

1.1

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

